

CIRCOLARI

Nuovo processo civile - Istruzioni preliminari.

(Circolare 14 luglio 2009, n. 92331/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

L'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2009, supplemento ordinario n. 95, recante «misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della Giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia», ha introdotto significative modifiche delle disposizioni del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia) e di alcuni articoli dei codici penale e di procedura penale, che incidono sulla quantificazione dell'importo delle spese processuali dovute dagli imputati condannati nel processo penale, sull'importo che deve essere versato a titolo di contributo unificato nei giudizi avanti la Corte di Cassazione nonché sulla procedura di riscossione mediante ruolo.

Si ritiene opportuno fornire le prime istruzioni operative necessarie ad assicurare una corretta ed uniforme applicazione della legge, rinviando ad una successiva circolare più complete indicazioni in merito alle nuove procedure introdotte dalla riforma in argomento.

Pubblicazione della sentenza penale di condanna — Il primo comma dell'art. 67 ha integrato le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 c.p., prevedendo la pubblicazione delle sentenze di condanna anche sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

Nuove modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali ed eliminazione del vincolo di solidarietà — Il secondo comma dell'art. 67 ha modificato le disposizioni dell'art. 535 c.p.p., mediante la soppressione dell'ultima parte del primo comma — segnatamente delle parole «relative ai reati cui la condanna si riferisce» — e l'abrogazione del secondo comma, che prevedeva l'obbligazione in solido dei condannati per lo stesso reato o per reati connessi al pagamento delle spese processuali.

Con tale modifica, pertanto, è stato eliminato il vincolo di solidarietà al pagamento delle spese processuali riferibili ai reati per i quali gli imputati, nell'ambito dello stesso processo, vengono condannati con sentenza passata in giudicato (per gli stessi reati e per reati connessi).

Il pagamento di tali spese è ora dovuto da ciascun imputato condannato, secondo le nuove modalità stabilite dal legislatore con la modifica dell'art. 205 del testo unico delle spese di giustizia, introdotta dal terzo comma, lettera e), del citato art. 67 della legge n. 69/2009.

La nuova formulazione dell'art. 205 del testo unico delle spese di giustizia prevede il recupero delle spese processuali «per intero, forfettizzato e per quota» (così sostituita l'originaria rubrica dell'articolo in esame).

In particolare, devono essere recuperate «per intero» nei confronti di ciascun imputato condannato, senza vincolo di solidarietà, soltanto le spese anticipate dall'Erario di seguito indicate:

- a) spese di cui al comma 2-bis (intercettazioni);
- b) spese per la consulenza tecnica e per la perizia;
- c) spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna;
- d) spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 12, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Tutte le altre spese anticipate dall'Erario devono essere, invece, recuperate in modo «forfettizzato» nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo.

Coerentemente con quanto previsto per le spese anticipate, anche le spese prenotate a debito — ossia il contributo unificato e l'imposta di registro — devono essere recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno, senza vincolo di solidarietà.

Il quarto comma dell'art. 67 prevede in via transitoria che, fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 205 del testo unico delle spese di giustizia, come modificato dalla stessa legge, con il quale dovrà essere determinata la misura fissa relativa alle spese anticipate dall'Erario da recuperare in modo forfettizzato, queste ultime debbano essere quantificate secondo le norme vigenti anteriormente alla riforma.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, gli uffici devono quindi procedere nei seguenti termini.

La quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna prima dell'entrata in vigore della legge deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalle previgenti disposizioni dell'art. 535 c.p.p..

Si deve, quindi, procedere al recupero delle spese relative ai reati cui la condanna si riferisce nei confronti dei condannati in solido per lo stesso reato o per reati connessi.

La quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data di entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni dell'art. 535 c.p.p..

Le spese devono essere, quindi, quantificate per intero e suddivise per quota, in parti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in base all'importo complessivo delle spese ripetibili del processo penale, come riportato nel foglio delle notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati cui la condanna si riferisce.

Dopo l'emanazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 205 del testo unico delle spese di giustizia, come modificato dalla legge n. 69/2009, le spese anticipate dall'Erario da recuperare in modo forfettizzato dovranno essere

quantificate secondo la misura determinata dallo stesso decreto.

Nella medesima partita, oltre alle spese processuali quantificate come sopra precisato, devono essere ovviamente iscritte anche le somme relative alle pene pecuniarie che riguardano il singolo condannato.

Registrazione degli atti giudiziari in materia penale — Il terzo comma, lettera d), dell'art. 67, ha aggiunto, dopo il titolo XIV del testo unico delle spese di giustizia, relativo alla registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo, il titolo XIV-bis, relativo alla registrazione degli atti giudiziari nel processo penale.

Detto titolo è composto dagli artt. 73-bis e 73-ter.

L'art. 73-bis prevede l'invio all'ufficio finanziario, per la registrazione, della sola sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

È stata, pertanto, eliminata la trasmissione all'ufficio finanziario, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale.

La liquidazione dell'imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l'adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo art. 73-ter e del novellato art. 208 del testo unico delle spese di giustizia, di cui si dirà successivamente, deve essere curato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione.

Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva dell'annotazione del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

Consequentemente dovrà essere prenotata a debito l'imposta di registro liquidata dall'ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato.

Ufficio competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione

— Il primo comma dell'art. 208 del testo unico delle spese di giustizia è stato integralmente sostituito dal terzo comma, lettera f), dell'art. 67.

La nuova formulazione dell'articolo modifica sostanzialmente le disposizioni previgenti nella parte relativa alla competenza per le attività connesse alla riscossione nel processo penale.

Tale competenza è stata, infatti, nuovamente attribuita, come in passato era previsto dall'art. 181 disp. att. c.p.p., successivamente abrogato dal testo unico delle spese di giustizia, all'ufficio presso il giudice dell'esecuzione.

Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario la competenza rimane quella dell'ufficio presso il magistrato, diverso dalla Corte di Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.

Le nuove disposizioni dell'art. 208, come modificato dalla riforma, si applicano a tutti i procedimenti definiti, con sentenza passata in giudicato, dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009.

Processi dinanzi alla Corte di Cassazione — Il terzo comma, lettera a), dell'art. 67 ha introdotto il pagamento di una somma aggiuntiva al contributo unificato, di importo corrispondente all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Tale importo aggiuntivo dovrà essere versato congiuntamente al pagamento del contributo unificato e con le medesime modalità. L'importo aggiuntivo e quello del contributo unificato, inoltre, devono essere contabilizzati anche nei casi di prenotazione a debito della spesa.

La lettera c) del medesimo terzo comma ha introdotto l'esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari di competenza della Corte di Cassazione.

Riscossione mediante ruolo — Il terzo comma, lettera i), dell'art. 67 ha sostituito il capo VI-bis della parte VII del testo unico delle spese di giustizia con il titolo II-bis, riguardante le disposizioni generali in materia di spese, pene pecuniarie e sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale.

Sono stati inoltre modificati gli artt. 227-bis e 227-ter per il necessario coordinamento con la procedura di riscossione, che sarà oggetto della convenzione prevista dalla legge finanziaria 2008.

All'art. 227-ter viene ulteriormente precisata la procedura della riscossione mediante ruolo, come già modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con espresso riferimento al ruolo spontaneo, secondo le disposizioni dell'art. 32, primo comma, lettera a), del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, peraltro già sostanzialmente introdotto dalla precedente riforma.

Per quanto attiene alla convenzione con la società *Equitalia Giustizia*, è stato modificato il contenuto dell'art. 1, comma 367, della legge finanziaria 2008, con particolare riferimento all'oggetto, che, in ragione dell'intervenuta abrogazione della riscossione mediante invito al pagamento, prevede ora che la società curi l'acquisizione dei dati anagrafici dei debitori, la quantificazione del credito nonché la relativa iscrizione a ruolo.

Si ribadisce che, fino a quando non interverrà la stipula della convenzione, gli uffici giudiziari devono provvedere senza ritardo all'iscrizione delle partite di credito e all'iscrizione a ruolo dei relativi importi, secondo le istruzioni già fornite da questa Direzione generale, poiché gli effetti della convenzione, come precisato dal nuovo art. 227-bis, decorrono dalla data della stipula della stessa.